

Berna, 29 ottobre 2025

<u>Destinatari:</u> i Governi cantonali

Attuazione del ruolo esemplare della Confederazione e dei Cantoni nel settore energetico e ambientale: avvio della procedura di consultazione

Onorevole Presidente,

Onorevoli Consigliere e Consiglieri di Stato,

il 29 ottobre 2025 il Consiglio federale ha incaricato il DATEC di svolgere una procedura di consultazione sulla modifica dell'ordinanza sulla protezione del clima per l'attuazione del ruolo esemplare presso i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna nonché le associazioni mantello dell'economia e le cerchie interessate.

La consultazione terminerà il 12 febbraio 2026.

La Confederazione e i Cantoni assumono un ruolo esemplare per realizzare l'obiettivo del saldo netto delle emissioni pari a zero e l'adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici di cui all'articolo 10 della legge federale sugli obiettivi in materia di protezione del clima, l'innovazione e il rafforzamento della sicurezza energetica (LOCli; RS 814.310). L'Amministrazione federale centrale è tenuta a raggiungere l'obiettivo del saldo netto pari a zero già nel 2040. Oltre a quelle dirette e indirette (cosiddette emissioni «Scope 1 e 2»), vengono considerate anche le emissioni prodotte da terzi a monte e a valle lungo l'intera catena del valore (cosiddette emissioni «Scope 3»). I Cantoni si adoperano affinché entro il 2040 le loro amministrazioni centrali presentino un saldo netto delle emissioni almeno pari a zero; lo stesso obiettivo è perseguito dalle imprese parastatali nell'ambito di competenza della Confederazione. L'Amministrazione federale decentralizzata non viene menzionata nell'articolo 10 LOCli, ma è equiparata ai Cantoni e alle imprese parastatali. L'ordinanza sulla protezione del clima (OOCli; RS 814.310.1) stabilisce ora i punti chiave dell'attuazione.

La OOCli stabilisce chi deve ridurre o compensare con tecnologie a emissioni negative (NET) quali emissioni entro quali termini. L'Aggruppamento Difesa, l'Ufficio federale dell'armamento (armasuisse) e l'Amministrazione federale centrale presso le sue sedi all'estero, nonché singole emissioni sono esclusi dal raggiungimento dell'obiettivo del saldo netto pari a zero entro il 2040 stabilito per l'Amministrazione federale centrale. Al fine di garantire il raggiungimento dell'obiettivo del saldo netto pari a zero nell'Amministrazione federale centrale entro il 2040, nella OOCli vengono stabilite prescrizioni che disciplinano il coordinamento e le responsabilità. Le decisioni relative all'attuazione del ruolo esemplare per l'Amministrazione federale centrale e l'esercito sono adottate dal Consiglio federale. La Segreteria generale del DATEC (SG-DATEC) e la Segreteria



generale del DDPS (GS-DDPS) coordinano, per i rispettivi settori, i lavori relativi al bilancio delle emissioni per l'Amministrazione federale centrale. Calcolano le emissioni, elaborano cronoprogrammi e riferiscono al Consiglio federale e al Parlamento ogni quattro anni sulle emissioni dirette e indirette, nonché su quelle a monte e a valle, sui metodi e sugli standard applicati, sullo stato di attuazione del raggiungimento dell'obiettivo, sugli adeguamenti necessari per garantire il raggiungimento dell'obiettivo e sulle misure di adattamento ai cambiamenti climatici secondo l'articolo 8 LOCli. Tuttavia, la responsabilità del raggiungimento dell'obiettivo del saldo netto pari a zero spetta ai dipartimenti e alla Cancelleria federale per le loro sfere di competenza. Questi devono designare unità amministrative chiave che elaborano cronoprogrammi per le loro sfere di competenza. Il contenuto minimo dei cronoprogrammi è definito nella OOCli. Inoltre, i dipartimenti e la Cancelleria federale conservano un ampio margine di manovra per affrontare la riduzione delle emissioni tenendo conto delle loro esigenze. Come nel settore privato, anche la Confederazione deve raggiungere l'obiettivo del saldo netto pari a zero principalmente attraverso misure di riduzione. Le emissioni rimanenti devono essere completamente compensate da NET entro il 2040 o il 2050. L'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) provvederà ad acquistare a livello centrale gli attestati nazionali o internazionali necessari per l'impiego di NET da parte dell'Amministrazione federale centrale e dell'esercito. Le conoscenze e le esperienze della Confederazione devono essere messe a disposizione dei Cantoni, dell'Amministrazione federale decentralizzata, di altre unità rese autonome della Confederazione e delle imprese private, motivo per cui vengono stabiliti corrispondenti obblighi relativi alla presentazione dei rapporti. L'inclusione di queste disposizioni nella OOCli ha lo scopo di rendere accessibile al pubblico l'attuazione del ruolo esemplare.

I Cantoni sono invitati a esprimersi sulla OOCli e sul rapporto esplicativo entro il termine indicato.

La documentazione relativa alla consultazione è disponibile alla pagina: Procedure di consultazione in corso (admin.ch) https://www.fedlex.admin.ch/it/consultation-procedures/ongoing

Per consentire alle persone disabili di accedere ai pareri pervenuti, vi invitiamo a trasmetterci il vostro parere **elettronicamente**, **in formato PDF e Word** (solo quest'ultimo formato ci consente infatti di rendere i testi accessibili alle persone disabili), entro il termine indicato, al seguente indirizzo e-mail:

ecco@gs-uvek.admin.ch

Per domande ed eventuali informazioni potete rivolgervi a Carmen Cudré-Mauroux (tel. 058 466 89 66) e Anita Hauser (tel. 058 464 77 36).

Vogliate gradire, onorevole Presidente, onorevoli Consigliere e Consiglieri di Stato, l'espressione della nostra alta stima.

Consigliere federale

ĺbert∕Rösti ∕